

PROPOSTA UNICA REALE PER COPERTURA INFORTUNI 24/24 INGEGNERI

<p>Copertura in caso di decesso a causa di infortunio</p>	<p>Euro 100.000,00</p>	<p>Se l'Assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Reale Mutua liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi.</p> <p>L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Reale Mutua corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove quest'ultima sia maggiore.</p> <p>Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato, Reale Mutua liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile.</p> <p>Se risulta che l'Assicurato è vivo dopo che Reale Mutua ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.</p> <p>Incremento speciale per i minori o invalidi</p> <p>Qualora fra i beneficiari vi siano uno o più figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 66%, la quota di indennizzo spettante a ciascuno di loro viene aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ del 20% in caso di morte per infortunio di un genitore Assicurato; ▪ del 50% in caso di commorienza per infortunio nel medesimo sinistro di entrambi i genitori, dei quali almeno uno Assicurato. <p>L'indennizzo globale massimo, comprensivo di incremento speciale, non potrà essere comunque superiore a € 350.000.</p> <p>Nel caso in cui la somma assicurata per la garanzia morte sia superiore a € 350.000 tale incremento speciale non verrà applicato, ma verrà corrisposta la somma assicurata riportata nel modulo di polizza.</p> <p>Investimento dell'indennizzo in uno dei prodotti Vita a catalogo</p> <p>Qualora il beneficiario o i beneficiari, l'erede o gli eredi in caso di morte dell'Assicurato, scelgano di investire l'intera quota di indennizzo a loro spettante in uno dei prodotti Vita di Reale Mutua a catalogo, tale quota verrà aumentata del 10%, in ogni caso tale incremento del 10% non potrà comunque superare un massimo complessivo di € 15.000.</p>
<p>Copertura in caso di Invalidità Permanente a causa di infortunio</p>	<p>Euro 200.000,00</p>	<p>Reale Mutua garantisce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza. Il grado di invalidità è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle Tabelle di Valutazione del grado percentuale di invalidità permanente riportate all'art. 4.5.</p> <p>L'indennizzo è calcolato diminuendo il grado di invalidità permanente accertato della franchigia del 5%;</p> <p>Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 15% della totale, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente da infortunio, senza alcuna franchigia.</p> <p>Se l'invalidità permanente accertata è pari o superiore al 66% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato.</p>
<p>Rimborso spese sostenute a causa di infortunio</p>	<p>Euro 15.000,00</p>	<p>Reale Mutua, per la cura delle lesioni determinate dal medesimo infortunio, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato previsto nel modulo di polizza, le spese di cura sostenute dall'Assicurato, in caso di ricovero o in assenza di questo, secondo quanto riportato ai successivi artt. 1.5.1 e 1.5.2. Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza del medesimo massimale, le spese sostenute dall'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per l'assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 50 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo; ▪ in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica, fino a € 5.000 per sinistro, purché l'infortunio sia provato da documentazione medica; ▪ per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra, con il limite di € 2.500. <p>Durante il ricovero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazioni sanitarie; ▪ trattamenti riabilitativi; ▪ diritti di sala operatoria, rette di degenza, farmaci e specialità medicinali; ▪ cure e protesi dentarie.

Reale Mutua Agenzia Generale Lecce/817 Via N. Foscarini n. 2 Lecce – 0832/244113 - 244840

La proposta sopra descritta rappresenta un'ipotesi a titolo esemplificativo e può essere rimodulata in base a specifiche esigenze sia di massimali che di tipologia di garanzie.

PROPOSTA UNICA REALE PER COPERTURA INFORTUNI 24/24 INGEGNERI

Rimborso spese sostenute a causa di infortunio	Euro 15.000,00	<p>Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 100 per ogni pernottamento in struttura sanitaria, fino ad un massimo di 100 pernottamenti per sinistro. L'accesso in day hospital/day surgery viene considerato come un pernottamento.</p> <p>Successive al ricovero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazioni sanitarie; ▪ trattamenti riabilitativi; ▪ cure e protesi dentarie rese necessarie dall'infortunio; ▪ acquisto di protesi anatomiche fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel modulo di polizza e comunque con il massimo di € 10.000; non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi; ▪ noleggio o acquisto (con il limite per l'acquisto di € 2.500 per sinistro) di apparecchiature terapeutiche o ortopediche. <p>Le spese indicate al presente punto B sono rimborsate detraendo uno scoperto del 20% con il minimo di € 50 per sinistro – che resta a carico dell'Assicurato.</p> <p>Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione dello scoperto.</p> <p>Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali e i farmaci.</p> <p>SPESE SOSTENUTE IN ASSENZA DI RICOVERO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazioni sanitarie; ▪ trattamenti riabilitativi fino alla concorrenza di € 3.000. ▪ cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l'infortunio da referto del pronto soccorso pubblico, fino alla concorrenza di € 5.000; ▪ acquisto di protesi anatomiche fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel modulo di polizza e comunque con il massimo di € 10.000; non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi; ▪ noleggio o acquisto (con il limite per l'acquisto di € 2.500 per sinistro) di apparecchiature terapeutiche o ortopediche; <p>Le spese indicate al presente art. 1.5.2 sono rimborsate detraendo uno scoperto del 20% con il minimo di € 50 per sinistro – che resta a carico dell'Assicurato.</p> <p>Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione dello scoperto.</p> <p>Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali e i farmaci.</p>
Diaria giornaliera in caso di ricovero causato da infortunio	Euro 50,00	<p>Reale Mutua corrisponde la diaria indicata nel modulo di polizza in caso di ricovero o intervento chirurgico reso necessario da infortunio per ogni pernottamento in struttura sanitaria o per ogni giorno di degenza in day hospital/day surgery, con un massimo di 365 pernottamenti per ogni infortunio.</p> <p>La diaria è raddoppiata dal primo giorno in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ricovero di almeno 20 pernottamenti consecutivi; ▪ grave patologia (elencata nell'Appendice 4), a prescindere dalla durata del ricovero, purchè riconducibile ad infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Diaria giornaliera in caso di immobilizzazione	Euro 75,00	<p>Qualora un infortunio comporti applicazione di mezzo di contenzione, reso necessario da fratture osteoarticolari radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose degli arti diagnosticcate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico, Reale Mutua corrisponde la diaria indicata nel modulo di polizza a partire dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato per il periodo dell'immobilizzazione, per un massimo di 90 giorni per ogni infortunio.</p> <p>La garanzia è operante anche per fratture alle quali non viene applicato alcun mezzo di contenzione, purchè sia resa necessaria una permanenza continuativa a letto certificata da Ente Ospedaliero Pubblico.</p> <p>Qualora all'infortunio consegua una lesione distorsiva articolare senza interessamento dei legamenti certificata da Ente Ospedaliero Pubblico, che comporti l'applicazione di mezzo di contenzione non amovibile per almeno 20 giorni consecutivi, Reale Mutua riconosce un indennizzo forfettario pari a 10 volte la diaria assicurata.</p> <p>La garanzia non è comunque operante in caso di applicazione di collari ortopedici a seguito di distorsione o contusione del rachide cervicale.</p>
Premio mensile	Lordo di tariffa euro 56,00 scontate x convenzione ingegneri euro 40,00	

Reale Mutua Agenzia Generale Lecce/817 Via N. Foscarini n. 2 Lecce – 0832/244113 - 244840

La proposta sopra descritta rappresenta un'ipotesi a titolo esemplificativo e può essere rimodulata in base a specifiche esigenze sia di massimali che di tipologia di garanzie.